

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 maggio 2020 in unica convocazione "Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

*(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis e 4, del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)*



*Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.*



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (la "**Banca**" o "**Banca Carige**" o la "**Società**") Vi ha convocato in Assemblea in sede straordinaria per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 10.30, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- **Proposta di conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie della Società. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La presente relazione (la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "**Testo Unico della Finanza**" o il "**TUF**") e ai sensi dell'art. 72, comma 1-bis e 4, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità allo schema 6 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, è finalizzata a illustrare le motivazioni della proposta relativa all'argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria.

Prima di entrare nel merito della presente Relazione, si ricorda che, con delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019, Consob ha disposto la sospensione dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie (come di seguito definite) e delle Azioni di Risparmio (come di seguito definite). Alla data della presente Relazione, tale provvedimento è tuttora vigente.

Le operazioni di Conversione Facoltativa (come di seguito definita) e di Raggruppamento (come di seguito definito) s'inseriscono all'interno di una serie di misure volte a razionalizzare la struttura azionaria della Banca, tenuto conto anche dell'eventuale riammissione delle azioni della Banca stessa alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**").

## 1. Motivazioni della proposta di conversione facoltativa delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie

Come noto, ad esito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale realizzata nel dicembre 2019, il capitale sociale della Banca è, ad oggi, suddiviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale (le "**Azioni**") di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"), rappresentative circa del 99,999997% del capitale sociale di Banca Carige e n. 25.542 azioni di risparmio (le "**Azioni di Risparmio**"), rappresentative circa dello 0,000003% del capitale sociale della Banca.

La proposta, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, prevede la conversione facoltativa delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni Azione di Risparmio posseduta (la "**Conversione Facoltativa**" o la "**Conversione**").

Si ricorda che all'Assemblea straordinaria dei soci del 29 maggio 2020 è sottoposta, altresì, la proposta di raggruppare le Azioni Ordinarie e le Azioni di Risparmio in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) Azioni Ordinarie possedute e di n. 1 (una) nuova azione di risparmio, avente godimento regolare, ogni n. 1.000 (mille) Azioni di Risparmio possedute, quale punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria (il "**Raggruppamento**" e, unitamente alla Conversione, l'"**Operazione**"). Laddove entrambe le Operazioni venissero approvate, la Conversione Facoltativa avrebbe luogo antecedentemente all'operazione di Raggruppamento.

Il Raggruppamento, se approvato dall'Assemblea dei soci, riguarderà tutte le Azioni (*i.e.* sia le Azioni Ordinarie, sia le Azioni di Risparmio), non essendo possibile dare corso a un raggruppamento che riguardi un'unica categoria di azioni in applicazione del principio espresso dall'art. 2346 del codice civile, secondo il quale il valore nominale delle azioni deve essere il medesimo per tutte le azioni in circolazione. Le considerazioni svolte, ovviamente, conservano piena validità anche nell'ipotesi in cui le azioni siano prive di indicazione del valore nominale, come nel caso di specie.



Come meglio e più approfonditamente rappresentato nella Relazione sul Raggruppamento, si ritiene utile richiamare, in questa sede, le valutazioni condotte dalla Banca circa l'essenzialità dell'operazione di Raggruppamento, stante la circostanza che, in assenza dell'operazione di Raggruppamento – tenuto conto degli effetti dell'ultimo aumento di capitale della Banca conclusosi nel dicembre 2019, nonché, sulla base delle stime e informazioni a oggi disponibili, dell'attuale scenario legato al diffondersi della pandemia Covid-19 e del generale andamento del settore bancario in Italia – non si possa escludere la possibilità che le Azioni Ordinarie, in caso intervenisse un provvedimento di riammissione alla negoziazione, si trovino a trattare a prezzi sino all'intorno del quarto decimale, soglia minima storicamente individuata per il corretto andamento delle negoziazioni, circostanza che potrebbe evidentemente comportare un deciso aumento della volatilità dei prezzi stessi. Inoltre, non si può escludere che le Autorità competenti possano intervenire per ridurre il numero massimo di decimali dei prezzi a cui possono essere regolate le negoziazioni sul mercato.

Pertanto, in assenza del preventivo Raggruppamento, la negoziazione delle Azioni Ordinarie potrebbe trovare un ostacolo nella disciplina attuale nonché in quella eventualmente di prossima emanazione da parte delle competenti Autorità.

L'operazione di Raggruppamento riveste, dunque, carattere della essenzialità, tra l'altro, rispetto a un primario interesse della Banca e dei suoi azionisti, quale è quello di creare le condizioni tecnico - giuridiche per favorire un regolare svolgimento degli scambi in caso di riammissione delle Azioni della Banca alla negoziazione sul MTA.

Con specifico riguardo alla Azioni di Risparmio, considerato che le stesse rappresentano complessivamente una percentuale del capitale sociale della Banca di poco superiore allo zero, si ritiene che il flottante delle stesse, laddove intervenisse un provvedimento di riammissione a negoziazione, anche al netto della Conversione Facoltativa e del Raggruppamento, potrebbe risultare ridotto in misura tale da non consentire la ripresa delle negoziazioni rispetto a tale categoria di Azioni.

Ne consegue, pertanto, che la Conversione Facoltativa, come del resto il Raggruppamento, non incidono in maniera significativa sulla liquidità delle Azioni di Risparmio, già ampiamente compromessa, né sulle possibili valutazioni in merito a un'eventuale revoca dalla (o mancata riammissione alla) quotazione delle Azioni di Risparmio stesse.

Rimandando alla Relazione sul Raggruppamento per una più ampia illustrazione delle motivazioni sottese alla proposta stessa, si sottolinea, in questa sede, soltanto che, per effetto dell'operazione di Raggruppamento, senza tener conto della Conversione Facoltativa, il numero delle azioni di risparmio post Raggruppamento sarebbe ridotto a massimo n. 25 azioni di risparmio.

Risulta, quindi, evidente, come la Conversione Facoltativa sia finalizzata a consentire agli azionisti di risparmio che intendano aderire alla stessa di rinnovare la propria presenza nell'azionariato della Banca, ricevendo azioni ordinarie della Banca stessa, e dunque azioni caratterizzate da una negoziabilità del tutto imparagonabile a quella, già oggi, di fatto limitatissima e, come si diceva, ampiamente compromessa, delle Azioni di Risparmio.

Si precisa, infine, che la presente Relazione non tiene ancora conto degli effetti sull'ammontare complessivo delle Azioni Ordinarie e sulle Azioni di Risparmio derivanti dal Raggruppamento, dal momento che è previsto che la Conversione Facoltativa abbia efficacia anteriormente all'operazione di Raggruppamento.

Per maggiori informazioni sulla proposta di Raggruppamento, si rinvia alla Relazione illustrativa sulla proposta al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (sezione Governance/Assemblee).

## **2. Descrizione delle caratteristiche dei diritti o privilegi spettanti alle Azioni di Risparmio**

Le Azioni di Risparmio attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente



nell'Assemblea speciale dei possessori delle Azioni di Risparmio.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 145, comma 8 del TUF, i possessori di Azioni di Risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio di nuova emissione ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni di altra categoria.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee delle singole categorie di azioni.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e/o delle Azioni di Risparmio, le Azioni di Risparmio conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale della Società, alle Azioni di Risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle Azioni Ordinarie. In caso di distribuzione di riserve, le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre Azioni.

A questo riguardo, si precisa che Banca Carige non ha proceduto alla distribuzione di dividendi né ai possessori di Azioni di Risparmio né ai possessori di Azioni Ordinarie successivamente all'ultima distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

Sempre ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale della Società, i titolari di Azioni di Risparmio hanno la possibilità di ottenere la conversione delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie in pari quantità, nei termini previsti da detta clausola statutaria.

### **3. Criticità specifiche connesse alla Conversione Facoltativa**

Alla data di efficacia della Conversione Facoltativa (come meglio descritta *infra* al paragrafo 10), i titolari di Azioni di Risparmio che vi abbiano aderito, perderanno i diritti economici, i privilegi e la tutela di categoria garantiti dalla legge e dallo Statuto di Banca Carige come meglio descritti al paragrafo 2 che precede.

A fronte di ciò, i titolari di Azioni di Risparmio che avranno convertito le loro Azioni di Risparmio in azioni ordinarie potranno beneficiare di tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che la legge e lo Statuto attribuiscono alle Azioni Ordinarie, tra cui, il diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché, laddove intervenga la riammissione delle Azioni della Banca alla negoziazione sul MTA, di un titolo dotato di un grado di liquidità sicuramente superiore a quello delle Azioni di Risparmio.

Si ricorda, infine, per completezza, che in caso di esclusione dalle negoziazioni delle Azioni di Risparmio, queste conservano i diritti a esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto. In particolare, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto vigente della Banca, i titolari di Azioni di Risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie in pari quantità, nei termini previsti da detta clausola statutaria.

#### **4. Quantitativo di Azioni di Risparmio detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF**

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza della Banca, gli azionisti che controllano la Società, ai sensi dell'art. 93 del TUF, non risultano detenere Azioni di Risparmio.

#### **5. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato di Azioni di Risparmio**

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza della Banca, non risultano soggetti che controllano la Società, ai sensi dell'art. 93 del TUF, che intendano svolgere attività di compravendita di Azioni di Risparmio sul mercato, fermo restando che, come già indicato, Consob, con delibera n. 20772 del 2 gennaio 2019, ha disposto la sospensione dalla



negoziazione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio. Alla data della presente Relazione, tale provvedimento è tuttora vigente.

#### **6. Eventuali impegni a convertire assunti dagli azionisti di risparmio, con particolare riferimento all'azionista di controllo**

Alla data della presente Relazione, per quanto a conoscenza della Banca, non risultano impegni da parte di titolari di Azioni di Risparmio a esercitare la Conversione Facoltativa.

#### **7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle Azioni di Risparmio**

Negli ultimi cinque anni, la Società non ha distribuito alcun dividendo ai titolari di Azioni di Risparmio.

#### **8. Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione**

Non sono previsti conguagli in denaro a fronte della Conversione.

#### **9. Rapporto di conversione**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre agli azionisti la Conversione delle Azioni di Risparmio della Società in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione pari a n. 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni Azione di Risparmio, corrispondente a un premio del +83% rispetto al rapporto di conversione implicito derivante dalla media dei prezzi a 6 mesi (ante sospensione dei titoli dalla quotazione), del +37% rispetto al rapporto di conversione implicito derivante dalla media dei prezzi a 3 mesi (ante sospensione dei titoli dalla quotazione) e del -34% rispetto al rapporto di conversione implicito derivante dalla media dei prezzi a 1 mese (ante sospensione dei titoli dalla quotazione). Non sono stati considerati i prezzi puntuali al 28 dicembre 2018, in quanto risentono degli eventi straordinari che hanno interessato la Banca in quello specifico periodo e la media a 12 mesi, in quanto riferita a un orizzonte temporale remoto rispetto alla data del 28 dicembre 2018.

Il rapporto di conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, anche sulla base delle analisi e considerazioni di esperti finanziari indipendenti, che hanno supportato il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Rischi della Banca (i) nell'identificazione di un *range* di rapporti di cambio relativi alla Conversione, rilasciando un parere di congruità, da un punto di vista finanziario, in relazione al rapporto di cambio identificato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Conversione; e (ii) nell'analisi della ragionevolezza, sotto il profilo strettamente economico-finanziario, dei termini della Conversione Facoltativa, rilasciando apposita *opinion*.

In particolare, il rapporto di conversione è stato definito, *inter alia*, sulla base dei seguenti elementi:

- a) le motivazioni sottostanti la proposta di Conversione Facoltativa, di cui si è data rappresentazione nel paragrafo 1 che precede;
- b) la peculiarità delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio che risultano essere sospese dalla quotazione di Borsa dal 2 gennaio 2019;
- c) la circostanza che i prezzi delle Azioni più recenti si riferiscono all'aumento di capitale del dicembre 2019 ma riguardano esclusivamente le Azioni Ordinarie e non le Azioni di Risparmio;
- d) l'andamento dei prezzi di mercato delle Azioni di Risparmio rispetto ai prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e il relativo andamento del rapporto di concambio, avendo come riferimento un arco temporale fino ai sei mesi antecedenti la delibera Consob n. 20772 del 2 gennaio 2019, che ha disposto la sospensione dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio;
- e) i prezzi di Borsa delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio assumono significato solo in termini relativi e non possono essere considerati rappresentativi di una valutazione assoluta dei prezzi stessi;



- f) i rapporti di conversione e i premi impliciti registratisi nelle operazioni similari avvenute nel mercato italiano negli ultimi tempi; e
- g) la prassi valutativa a livello nazionale e internazionale per il settore finanziario e bancario con riferimento a imprese che presentino prospettive tali da garantire la continuità aziendale.

### **Analisi di operazioni similari**

Prima di entrare nel merito dell'analisi di operazioni similari alla Conversione Facoltativa, occorre preliminarmente sottolineare che queste analisi, sebbene abbiano un valore oggettivo, in quanto raccolgono risultati di operazioni annunciate e/o realmente avvenute, risultano di limitata applicazione in quanto gli esiti devono essere interpretati alla luce delle peculiarità di ciascuna operazione, in termini di dimensione assoluta e relativa, degli assetti di *governance*, delle differenti condizioni dei mercati e degli andamenti dei rispettivi titoli, peraltro nell'ambito di un campione numericamente limitato.

Ciò premesso, tenuto conto dei limiti dell'analisi empirica e prendendo a riferimento un campione costituito dalle operazioni di maggiore significatività di conversione facoltativa di azioni di risparmio e/o privilegiate in azioni ordinarie occorse in Italia dal 2004 a oggi, si può constatare che tali operazioni di conversione facoltativa hanno registrato un premio di conversione mediano pari al 20% circa rispetto al rapporto di conversione medio a 1 mese, al 32% circa rispetto al concambio medio a 3 mesi, al 43% circa rispetto al rapporto di conversione medio a 6 mesi, fermo restando che è doveroso segnalare, all'interno del campione, la presenza di significativi scostamenti legati alle specifiche circostanze di ciascuna operazione.

## **10. Modalità di esercizio della Conversione Facoltativa**

La facoltà di Conversione delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie della Banca di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, è attribuita ai soci portatori di Azioni di Risparmio secondo le seguenti modalità:

- attribuzione, senza conguagli in denaro, di n. 20.500 azioni ordinarie di nuova emissione per ciascuna Azione di Risparmio presentata per la Conversione, con conseguente annullamento di queste ultime;
- il capitale sociale della Società a fronte della Conversione Facoltativa non subirà variazioni e sarà suddiviso in un maggior numero di azioni, il cui ammontare complessivo dipenderà dal numero di Azioni di Risparmio oggetto di Conversione; in caso di Conversione integrale delle n. 25.542 Azioni di Risparmio in circolazione, il capitale sociale della Banca sarà rappresentato da n. 755.789.466.473 azioni ordinarie. A questo riguardo, considerato che le Azioni sono prive di indicazione del valore nominale, si noti che la Conversione secondo il rapporto di conversione indicato nel precedente paragrafo 9, non comporterà variazione dell'importo del capitale sociale della Banca. Il numero complessivo delle Azioni in circolazione a esito della Conversione Facoltativa aumenterà, in ragione del rapporto di conversione indicato nel precedente paragrafo 9, a parità di capitale sociale. Si precisa, infine, che, poiché la Conversione Facoltativa avverrebbe anteriormente all'operazione di Raggruppamento, la presente Relazione non tiene conto degli effetti sull'ammontare complessivo delle Azioni della Banca che deriverebbero dall'operazione di Raggruppamento medesima;
- le azioni ordinarie emesse in ragione della Conversione parteciperanno agli utili di esercizio della Società, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea dei soci; le azioni ordinarie risultanti dalla Conversione Facoltativa avranno godimento regolare;
- la decorrenza dell'operazione di Conversione e il periodo in cui sarà esercitabile la facoltà di Conversione da parte dei soci portatori di Azioni di Risparmio saranno concordati con le competenti Autorità, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A., e saranno comunque successivi all'iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese (fermo restando quanto *infra* precisato), ma antecedenti all'operazione di Raggruppamento con la precisazione, in ogni caso, che la Conversione Facoltativa, se approvata dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, verrà implementata ed eseguita entro e non oltre il 31 dicembre 2020. La Società fornirà al pubblico le relative informazioni nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; e
- decorso il termine di adesione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale della Banca, i titolari di Azioni di Risparmio che non abbiano aderito alla Conversione Facoltativa continueranno

comunque ad avere la possibilità di ottenere la conversione delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie in pari quantità, nei termini previsti da detta clausola statutaria.

Le operazioni di Conversione avverranno per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. presso i quali i possessori delle Azioni di Risparmio hanno depositato i propri titoli. Le Azioni di Risparmio non dematerializzate potranno essere convertite esclusivamente previa consegna delle stesse a un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Ciascun intermediario presso il quale sono depositate le Azioni di Risparmio, provvederà, nel caso in cui il possessore delle Azioni di Risparmio decida di aderire alla Conversione Facoltativa, ad assegnare a ciascun titolare il numero di azioni ordinarie derivante dall'applicazione del rapporto di conversione con, ove necessario, arrotondamento per difetto all'unità di azione ordinaria immediatamente inferiore. Le azioni ordinarie assegnate ai titolari di Azioni di Risparmio che avranno aderito alla Conversione saranno soggette – al pari di tutte le Azioni della Società in circolazione – all'operazione di Raggruppamento, ove approvata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca. Ne consegue, pertanto, che anche le Azioni di Risparmio che non saranno oggetto di Conversione, saranno, a ogni modo, soggette al Raggruppamento al pari delle altre Azioni della Società, qualora l'operazione di Raggruppamento sia approvata dall'Assemblea dei soci della Società.

Per maggiori informazioni relative al Raggruppamento, si rinvia alla Relazione illustrativa sulla proposta al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Banca [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (sezione Governance/Assemblee).

## **11. Condizioni di efficacia della Conversione Facoltativa**

La facoltà di Conversione delle Azioni di Risparmio in circolazione in azioni ordinarie e la relativa Conversione non sono sottoposte ad alcuna condizione di efficacia, né sono previsti



quantitativi minimi o massimi di azioni da convertire.

## **12. Quantitativo delle Azioni di Risparmio da convertire e delle azioni offerte in conversione**

La Conversione Facoltativa riguarda sino a un massimo di n. 25.542 Azioni di Risparmio (pari alla totalità delle Azioni di Risparmio in circolazione), che potranno essere convertite, in base al rapporto di conversione indicato nel precedente paragrafo 9, in azioni ordinarie di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione e godimento regolare.

All'esito della Conversione Facoltativa saranno quindi emesse sino a un massimo di n. 523.611.000 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare.

## **13. Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle Azioni di Risparmio**

Il presente paragrafo della Relazione non trova applicazione alla luce della delibera Consob n. 20772 del 2 gennaio 2019, che ha disposto la sospensione dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni di Risparmio.

## **14. Incentivi alla Conversione Facoltativa**

Non sono previsti particolari incentivi alla Conversione Facoltativa. Si veda il precedente paragrafo 9 con riferimento alla determinazione dei premi impliciti.

Si segnala, in ogni caso che, laddove le Azioni della Banca dovessero essere riammesse alla negoziazione, eventuali diverse condizioni di mercato rispetto a quelle esistenti al tempo dell'esecuzione della Conversione, potrebbero incidere, anche in misura rilevante, sui premi impliciti nel rapporto di conversione.

## **15. Effetti della Conversione Facoltativa sui piani di stock option aventi a oggetto Azioni di Risparmio**



Non sono in essere piani di *stock option* aventi a oggetto Azioni di Risparmio.

## **16. Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione Facoltativa**

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Banca è pari a Euro 1.915.163.696,00, suddiviso in n. 755.265.881.015 Azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 Azioni Ordinarie e n. 25.542 Azioni di Risparmio. A seguito e per effetto della Conversione Facoltativa, il capitale sociale di Euro 1.915.163.696,00 resterà invariato, ma – in caso di Conversione integrale – sarà esclusivamente suddiviso in n. 755.789.466.473 azioni ordinarie prive di valore nominale esplicito.

Considerato che la Conversione Facoltativa avrebbe efficacia anteriormente all'operazione di Raggruppamento, la presente Relazione non tiene conto degli effetti sull'ammontare complessivo delle Azioni della Banca che deriverebbero dall'operazione di Raggruppamento stessa.

## **17. Variazione degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Facoltativa**

In considerazione dell'ammontare delle Azioni di Risparmio emesse dalla Banca e attualmente esistenti e la percentuale del capitale sociale che le stesse rappresentano, la Conversione Facoltativa non determinerà cambiamenti di rilievo degli assetti proprietari della Società.

Nel caso di Conversione di tutte le n. 25.542 Azioni di Risparmio, infatti, le Azioni Ordinarie attualmente in circolazione subiranno un effetto diluitivo pari a circa lo 0,0693%.

## **18. Principali destinazioni che l'emittente intende assegnare all'eventuale ricavato netto della Conversione**

La Conversione non prevede il pagamento di alcun conguaglio e, pertanto, la Banca non riceverà alcun ricavato netto dalla Conversione Facoltativa.



## 19. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, nel caso in cui la Conversione Facoltativa abbia a oggetto tutte le Azioni di Risparmio in circolazione, si renderà necessaria la modifica dell'art. 5 e l'eliminazione del Titolo XIV e, dunque, degli artt. 35, 36 e 37, con conseguente rinumerazione del Titolo XV e dell'art. 38 dello Statuto vigente della Società, al fine di riflettere la Conversione nel modo seguente:

Testo vigente	Testo proposto
<b>ART. 5, COMMA 1</b>	<b>ART. 5, COMMA 1</b>
Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.	Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. <del>1.915.163.696,00</del> <b>755.789.466.473</b> azioni <b>ordinarie</b> prive dell'indicazione del valore nominale <del>di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio.</del> Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.
<b>ART. 5, COMMA 3</b>	<b>ART. 5, COMMA 3</b>
Oltre alle azioni ordinarie e di risparmio possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.	Oltre alle azioni ordinarie <del>e di risparmio</del> possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.
<b>TITOLO XIV – AZIONI DI RISPARMIO</b>	<del><b>TITOLO XIV – AZIONI DI RISPARMIO</b></del>
<b>ART. 35</b>	<del><b>ART. 35</b></del>



<b>AZIONI DI RISPARMIO</b>	<b>AZIONI DI RISPARMIO</b>
<p>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie in pari quantità previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi</p>	<p><del>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie.</del></p> <p><del>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie in pari quantità previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle</del></p>



<p>eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge.</p>	<p><del>Assemblee medesime. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge.</del></p>
<p><b>ART. 36</b></p> <p><b>ASSEMBLEA SPECIALE</b></p>	<p><del><b>ART. 36</b></del></p> <p><del><b>ASSEMBLEA SPECIALE</b></del></p>
<p>L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Per la convocazione dell'Assemblea e l'intervento alla stessa si applica quanto previsto dagli articoli 10 e 13; per la costituzione e la deliberazione dell'Assemblea si osservano le disposizioni previste dalla legge.</p>	<p><del>L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</del></p> <p><del>Per la convocazione dell'Assemblea e l'intervento alla stessa si applica quanto previsto dagli articoli 10 e 13; per la costituzione e la deliberazione dell'Assemblea si osservano le disposizioni previste dalla legge.</del></p>
<p><b>ART. 37</b></p> <p><b>RAPPRESENTANTE COMUNE</b></p>	<p><del><b>ART. 37</b></del></p> <p><del><b>RAPPRESENTANTE COMUNE</b></del></p>
<p>Per la nomina del rappresentante comune si osservano le norme di legge.</p> <p>Il rappresentante dura in carica tre esercizi.</p> <p>Il compenso è determinato nella misura del 5% del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.</p> <p>Il rappresentante comune ha gli obblighi e poteri previsti dalla legge.</p>	<p><del>Per la nomina del rappresentante comune si osservano le norme di legge.</del></p> <p><del>Il rappresentante dura in carica tre esercizi.</del></p> <p><del>Il compenso è determinato nella misura del 5% del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.</del></p> <p><del>Il rappresentante comune ha gli obblighi e poteri previsti dalla legge.</del></p>



TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO <del>XV</del> <u>XIV</u> – DISPOSIZIONI FINALI
<b>ART. 38</b>	<b>ART. <del>38</del> <u>35</u></b>
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.	Invariato

Nel caso in cui la Conversione Facoltativa non abbia a oggetto tutte le Azioni di Risparmio in circolazione, verrà modificato unicamente l'art. 5 dello Statuto sociale, per riflettere la nuova composizione del capitale sociale e dunque come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<b>ART. 5, COMMA 1</b>	<b>ART. 5, COMMA 1</b>
Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.	Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. <del>755.265.881.015</del> <b>[●]</b> azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. <del>755.265.855.473</del> <b>[●]</b> azioni ordinarie e n. <del>25.542</del> <b>[●]</b> azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.

Le proposte di modifica statutaria di cui alla presente Relazione, conseguenti alla Conversione Facoltativa, non integrano fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di approvazione, non spetta agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione il diritto di recedere dalla posizione di azionisti della Banca.

Inoltre, trattandosi di proposta di Conversione Facoltativa, la proposta oggetto della presente Relazione non è soggetta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

Le prospettate modifiche statutarie sono soggette all'autorizzazione delle competenti Autorità di Vigilanza.

## **20. Messa a disposizione del pubblico**

La presente Relazione è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppocarige.it](http://www.gruppocarige.it) (sezione Governance/Assemblee).

Le informazioni necessarie per l'esercizio della Conversione Facoltativa, saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione.

## **21. Proposta di delibera**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia:*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "**Relazione Illustrativa**)";*

*delibera*

- 1) di approvare la conversione facoltativa delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione pari a n. 20.500 azioni ordinarie di nuova*



*emissione per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione e senza variazione del capitale sociale;*

**2)** *in conseguenza di quanto sopra e solo in caso di integrale conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, con efficacia dalla data di efficacia della conversione di cui infra:*

- *di eliminare il Titolo XIV e, dunque, gli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto vigente della Società, con conseguente rinumerazione del Titolo XV e dell'art. 38 dello stesso;*
- *di modificare l'art. 5, commi 1 e 3, dello Statuto vigente della Società nel testo di seguito riportato:*

Art. 5, comma 1:

*“1. Il capitale sociale è di Euro 1.915.163.696,00 diviso in n. 755.789.466.473 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.”*

Art. 5, comma 3:

*“3. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.”;*

**3)** *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusa la facoltà di:*

*(A) in caso di conversione non integrale delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie, aggiornare l'art. 5 dello Statuto sociale in relazione al numero di azioni di risparmio e di azioni ordinarie in circolazione a esito della conversione, restando invariati in tale ipotesi gli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto sociale;*

*(B) determinare di concerto con le competenti autorità, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A., il periodo di adesione alla conversione facoltativa e la data di efficacia della conversione (e così pure delle relative modifiche statutarie, fermo il disposto dell'art. 2346 del codice*



*civile), che (i) dovrà essere resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità prescritte dalle applicabili disposizioni di legge, anche ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti; (ii) dovrà essere stabilita in un momento antecedente all'efficacia del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio quale oggetto di delibera dall'odierna Assemblea straordinaria e (iii) dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;*

*(C) adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e eccettuato nonché per provvedere al deposito, alla trasmissione alle competenti autorità, e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione”.*

Genova, 8 maggio 2020

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Vincenzo Calandra Buonauro)